

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - MILANO
ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE NOTIFICA PER
PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI MILANO

RICORSO N. 1448/2023

SEZIONE IV – UDIENZA CAMERALE 13.09.2023

* * *

Adempimento dell'Ordinanza Collegiale n. 850/2023 nel ricorso n. 1448/2023, emessa dal TAR Lombardia – Milano – Sez. IV in data 13/09/2023, che ha disposto l'integrazione del contraddittorio, autorizzando parte ricorrente, alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito web istituzionale del Comune di Milano; ed ha disposto altresì che il Comune di Milano è tenuto a sua volta a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione e a non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta.

Premessa

La Sig.ra Arroub Rabia ha impugnato, con ricorso al TAR Lombardia Milano, il provvedimento PG 0258818/2023 emesso il 09/05/2023 dal Comune di Milano (all. 1), notificato alla ricorrente con raccomandata ricevuta in data 16/05/2023, con cui veniva comunicata la cancellazione della domanda di partecipazione all'Avviso n. 6060 – Piano 2022 ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Regionale n. 4/2017 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Milano di proprietà del Comune di Milano e Aler Milano, nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, consequenziale e/o comunque connesso

Come disposto dal Tribunale adito con l'Ordinanza n. 850/2023 si procede all'integrazione del contraddittorio e a tal fine il ricorso viene, quivi di seguito, riportato integralmente ai fini della pubblicazione sul sito Internet del Comune di Milano

Ricorso integrale

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE LOMBARDIA MILANO
RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIVA DEL PROVVEDIMENTO

della Sig.ra Arroub Rabia, C.F. RRRBA71M70Z330S, che ha chiesto di essere ammessa al

Patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Perlini C.F. PRLTZN71E61F704N (che dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio al fax n. 02/20248288, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata tiziana.perlini@milano.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Milano – via Policarpo Petrocchi n. 6 – giusta procura stesa in calce al presente atto

contro

- **COMUNE DI MILANO**, C.F. 01199250158, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore

- **ALER (Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale)** Milano, C.F. 01349670156 in persona del legale rappresentante pro tempore

e nei confronti

della Sig.ra **Diaz Gaitane Evelyn Carolina**, in qualità di controinteressata, residente in Milano - Piazza Sei Febbraio n. 2

per l'annullamento previa sospensione

del provvedimento PG 0258818/2023 emesso il 09/05/2023 dal Direttore di Area Assegnazione Alloggi ERP, Direzione Casa, Unità Gestione Attività e Procedure (all. 1), notificato con raccomandata a.r. ricevuta il 16/05/2023 (all. 2), con cui veniva comunicata la cancellazione della domanda di partecipazione all'Avviso n. 6060 – Piano 2022 ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Regionale n. 4/2017 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Milano, di proprietà del Comune di Milano e Aler Milano, nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, consequenziale e/o comunque connesso

FATTO

- Il nucleo familiare della Sig.ra Arroub è costituito dalla stessa, il coniuge Mohamed Abdel Nqairi, tre figli: Rayane, nato il 07/03/2006, Ilyass, nato il 14/10/1997, Nada, nata il 16/02/2002 e la nuora, moglie di Ilyass, Sig.ra Ouddou Sanaa (all. 3).
- La ricorrente, i figli e la nuora sono giunti in Italia nel corso del 2017 in seguito a ricongiungimento del nucleo familiare richiesto dal coniuge, Sig. Nqairi, cittadino italiano.
- Il Sig. Nqairi è affetto da “cardiopatìa, esiti di poliomelite infantile associata a una grave scogliosi, **gravi difficoltà motorie agli arti inferiori con obbligo di carrozzina**. Ipertrofia e marcata ectasia delle arterie branchiali (particolarmente la sinistra), provocanti emottisi e trattate con embolizzazione percutanea” (all.ti 4 e 5).
- Egli è “**invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%** e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” (all. 6)
- A causa delle gravi condizioni di salute è sottoposto a continue visite mediche, ricoveri ospedalieri, accessi al Pronto Soccorso e terapie farmacologiche (all.ti 7 – 8).
- Il figlio Ilyass, a sua volta, è seguito dal Centro Psicosociale di zona 10 (all. 9) e dal Policlinico di Milano per “depressione con ansia, disturbo da attacchi di panico, disturbo di personalità borderline” e sottoposto a “plurime terapie psicofarmacologiche” (all. 10).
- Dal febbraio 2023 è in carico presso il Servizio di Psichiatria dell'Ospedale Ca' Granda di Milano con visite a frequenza settimanale (all. 10 cit.).
- Recentemente le sue condizioni di salute sono peggiorate con “intensificazione dei tentativi autolesivi ... culminanti in episodi di agitazione psicomotoria e tentata condotta di self-injuring che hanno condotto il paziente a nuovo e breve ricovero nel giugno 2023 (all.ti 10 cit. e 11).
- Il Sig. Ilyass si occupava quotidianamente dell'accudimento del padre con particolare riferimento alla necessità di sollevarlo dalla carrozzina per ogni spostamento (il nucleo

- abita in un monocale con barriere architettoniche, posto al terzo piano senza ascensore e privo di sanitari adeguati all'uso della carrozzina).*
- *Ciò gli ha provocato l'insorgere di una scogliosi di media gravità, con prescrizione di busto e programma riabilitativo (all. 12).*
 - *La moglie del Sig. Ilyass, Sig.ra Ouddou Sanaa è in avanzato stato di gravidanza (data presunta del parto al 17/08/20239 (all. 13).*
 - *Il Sig. Nqairi, in data 13/06/1995, ha stipulato contratto di locazione con l'allora IACP, relativo a un alloggio di ERP sito a Milano – via Mar Jonio n. 23 (all. 14).*
 - *Nel corso del 2003 andava a trovare la moglie e i figli residenti in Marocco e veniva colpito da un emorragia polmonare oltre a un generale aggravamento delle condizioni di salute che lo costringevano a lunghi ricoveri ospedalieri e continua assistenza medica, impedendogli il rientro in Italia per oltre un anno (all.ti 15 – 21).*
 - *Nel frattempo, l'alloggio di via Mar Jonio veniva occupato abusivamente da terzi e il Comune di Milano emanava decreto di decadenza per abbandono e cessione a terzi dell'alloggio (all. 22).*
 - *Successivamente il Sig. Nquairi, nonostante le gravi condizioni di salute, ha vissuto per anni una continua precarietà abitativa, vivendo “all'addiaccio” ovvero ospite di amici e conoscenti.*
 - *Nel 2013 otteneva la cittadinanza italiana e iniziava la procedura per il ricongiungimento familiare con la moglie ricorrente e i figli.*
 - *Nel corso del 2017 si ricongiungeva con la ricorrente e i figli. Lo stesso anno stipulava contatto di locazione per un monocale sito a Milano – Via Arquà, posto a terzo piano e privo di ascensore.*
 - ***Dal 2017 sino ad oggi, poichè il Sig. Nqairi non è in grado di deambulare, ha vissuto sostanzialmente “recluso” nell'abitazione di pochi metri quadrati, insieme alla ricorrente, tre figli (dei quali uno minorenni e Ilyass con gravi problemi di salute psichica) e la nuora in avanzato stato di gravidanza.***
 - *Il figlio maggiore, si è sempre preso cura del padre sollevandolo e trasportandolo con sacrifici fuori dall'abitazione ogni volta che si rendevano necessari i numerosi ricoveri ospedalieri e le frequenti visite mediche. Ciò ha messo a repentaglio la salute fisica e psicologica del ragazzo che a sua volta ha problemi di scogliosi di media gravità (all. cit.) ed è borderline (all.ti cit.ti).*
 - *In questi anni il Sig. Nquairi ha partecipato più volte agli Avvisi del Comune di Milano per ottenere l'assegnazione di un alloggio, ottenendo un punteggio elevato, seguito sempre dalla cancellazione della domanda per cessione e abbandono dell'alloggio (all.ti 23 – 24).*
 - *In data 16/05/2022 il proprietario dell'abitazione condotta in locazione in via Arquà ha comunicato la disdetta del contratto di locazione (all. 25) e in data 29/06/2023 è stato notificato l'avviso di sloggio con esecuzione fissata al 12 settembre 2023 (all. 26).*
 - *In tale situazione di grave precarietà sanitaria, sociale, economica e abitativa la ricorrente, avendo raggiunto cinque anni di residenza anagrafica a Milano, in data 22/12/2022, partecipava all'Avviso n. 6060 – Piano 2022, per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Milano e dell'Aler.*
 - *La domanda veniva registrata al seguente Id Pratica: 4216971.*
 - *La ricorrente veniva inserita in posizione utile nella relativa graduatoria con l'attribuzione di un punteggio ISBAR utile, pari a 32,033.*
 - *Con provvedimento emesso in data 09/05/2023 (all. 1 cit.) il Comune di Milano*

informava la ricorrente che in base alle dichiarazioni rese in sede di compilazione della domanda aveva conseguito un punteggio ISBAR (indicatore del bisogno abitativo) pari a 32,033, nel medesimo provvedimento però precisava che: “in data 03/11/2004 è stato emesso nei confronti di Suo marito, Sig. Nqairi Mohamed Abdel Wahab, componente del nucleo familiare richiedente, un decreto di decadenza per aver ceduto a terzi l'alloggio ERP n. 23 sito a Milano in viale Mar Jonio n. 9, precedentemente assegnato in locazione”, pertanto la Sua domanda è cancellata per mancanza del requisito di cui all'art. 7, comma 1 lett. h) del Reg. Reg. n. 4/2017 (all. 1 cit.).

Il provvedimento è illegittimo per i seguenti motivi.

DIRITTO

VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 1 DEL REG. REG. N. 4/2017. VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 23 COMMA 9 DELLA LEGGE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 16/2016. ECCESSO DI POTERE PER: DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA; MANCATA E/O ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI; TRAVISAMENTO; SVIAMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO; IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA'.

Il provvedimento impugnato si fonda sulla circostanza che “in data 03/11/2004 è stato emesso nei confronti di suo marito, Sig. Nqairi Mohamed Abdel Wahab, componente del nucleo familiare richiedente, un decreto di decadenza per aver ceduto a terzi l'alloggio ERP (...) la sua domanda è cancellata dalle vigenti graduatorie definitive (...) per mancanza del requisito di accesso al SAP di cui all'art. 7 comma 1, lett. h) del Reg. Reg. n. 4/2017”.

In primo luogo si osserva.

Senza voler entrare nel merito di questioni relative a un provvedimento di decadenza emanato oltre venti anni fa, non notificato e non impugnato, è opportuno sottolineare che, come dimostrato documentalmente, il Sig. Nqairi **nel momento in cui si realizzava la pretesa cessione dell'alloggio a terzi era in cura presso le strutture mediche marocchine (all.ti cit.ti) con conseguente insussistenza di alcuna responsabilità in capo allo stesso per l'occupazione abusiva dell'alloggio avvenuta in sua assenza.**

Ad ogni buon conto – ammesso e non concesso che il Sig. Nqairi possa essere ritenuto responsabile dell'abbandono dell'alloggio (avvenuto per causa di forza maggiore, essendo ricoverato in Marocco per gravi motivi di salute – all.ti cit.ti) – la normativa vigente “sanziona” coloro che non hanno rispettato le disposizioni in materia di assegnazione alloggi prevedendo che non possano divenire assegnatari **per cinque anni** dall'avvenuta decadenza e/o risoluzione del contratto di locazione ovvero occupazione abusiva.

Come è noto l'art. 22 della L.R. n. 16/2016 della legge suindicata elenca i requisiti che devono essere posseduti dagli aspiranti assegnatari disponendo che 1. I beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono avere i seguenti requisiti:

e) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali per cui, **nei precedenti cinque anni**, è stata dichiarata la decadenza o si è proceduto alla risoluzione del contratto di locazione; f) assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati **negli ultimi cinque anni.**

A sua volta l'art. 23 comma 9 dispone che “Con il regolamento regionale di cui al comma 3 **sono disciplinati:** a) le procedure e le modalità di programmazione triennale dell'offerta di servizi abitativi pubblici; b) i requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici e la soglia economica dell'indigenza nonché le soglie economiche per l'accesso e la permanenza dei nuclei familiari nei servizi abitativi pubblici.

In attuazione dell'art. 23 suindicato è stato approvato il Reg. Reg. n. 4/2017 il cui art. 7 comma 1 – Requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici – così dispone:

I beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono avere i seguenti requisiti:

e) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali per i quali, **nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l'annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione;**

f) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese. **Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto;**

g) assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati **negli ultimi cinque anni.**

h) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio precedentemente assegnato o sue pertinenze in locazione.

La lett. h) dell'articolo suindicato non dispone letteralmente che decorsi cinque anni la domanda diviene ammissibile.

Tuttavia secondo un'interpretazione logica e analogica **il decorso del termine di cinque anni per poter accedere agli alloggi SAP previsto alle lett. e), f), g) dell'articolo del regolamento suindicato (nei confronti di coloro che abbiano avuto la decadenza dall'alloggio ovvero la risoluzione del contratto – come nel caso di specie – ovvero siano stati occupanti abusivi (lett. G), si applica anche alla lettera h).**

Sarebbe paradossale che colui che ha occupato abusivamente un alloggio, una volta trascorsi cinque anni, possa divenire assegnatario e colui che ha avuto una decadenza di alloggio, assegnato regolarmente, non possa mai più accedere a una regolare assegnazione; e ciò anche a distanza di decenni e prescindendo da qualsiasi verifica della attuale e concreta situazione emergenziale in cui versa (si pensi a persone molto anziane, disabili gravi, malati terminali che in ipotesi hanno avuto una decadenza per cessione dell'alloggio trenta anni fa).

Una tale interpretazione della disposizione si palesa illogica, ingiusta, irrazionale e – come si vedrà meglio in proseguo – in contrasto con la normativa di rango primario.

Ai sensi della normativa indicata in epigrafe, nel caso di specie doveva essere applicato l'art. 22 comma 1 lett. e) della L.R. n. 16/2016 nonché l'art. 7 comma 1 lett. e) del Reg. Reg. n. 4/2017 essendo il Sig. Nqairi destinatario di un provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio e risoluzione del contratto di locazione.

Entrambe le disposizioni normative prevedono che, in ipotesi di decadenza dall'alloggio precedentemente assegnato in locazione – **una volta trascorsi cinque anni** – la domanda diviene ammissibile.

Nel caso di specie sono trascorsi ben 19 anni con la conseguenza che la domanda della ricorrente è ammissibile.

Qualora si ritenesse che al caso di specie si debba applicare la lett. h) del Regolamento suindicato – nonostante la disposizione citata non preveda ipotesi di decadenza – in tale ipotesi deve essere applicato il termine di cinque anni previsto dallo stesso regolamento e dalla L.R. n. 16/2016 per ipotesi di decadenza e altre ipotesi ben più gravi di responsabilità, quali ad esempio l'occupazione abusiva di un alloggio pubblico.

Ciò anche nel rispetto della L.R. 16/2016 che non prevede in nessuna ipotesi la “sanzione” dell'impossibilità di accedere regolarmente all'assegnazione di un alloggio SAP **per un tempo infinito.**

L'art. 7 comma 1 lett. h) del Reg. Reg. n. 4/2017, così come interpretato e applicato dall'Amministrazione convenuta, impone uno sbarramento sine die all'accesso agli alloggi sociali e inserisce una sanzione (non potere accedere agli alloggi per un tempo infinito) in contrasto con la sanzione limitata a soli cinque anni prevista dalla legge regionale n. 16/2016 e in palese contrapposizione, con il disposto legislativo primario nonché con lo stesso regolamento regionale nella parte in cui per altre ipotesi di decadenza ovvero di occupazione

abusiva inserisce un termine massimo di cinque anni.

Come è noto l'art. 23 comma 9 della L.R. dispone che "Con il regolamento regionale di cui al comma 3 sono disciplinati: (...) b) i requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici".

*L'art. 1 del Reg. Reg. n. 4/2017 dispone che "Il presente regolamento **disciplina** (...) i criteri generali per l'accesso e la permanenza nei servizi abitativi pubblici, in attuazione dell'articolo 23, commi 3 e 9, della medesima l.r. 16/2016.*

Il Regolamento suindicato, pertanto, è meramente attuativo della L.R. n. 16/2016 e in particolare dell'art. 23 comma 9, del quale certamente non può impedirne l'applicazione ovvero l'introduzione di nuovi requisiti di accesso al SAP non contemplati dalla legge e che anzi ne contraddicono l'impianto fondamentale.

Pertanto - in ossequio all'art. 22 della L.R. che elenca i requisiti per l'accesso e all'art. 23 comma 9 che dispone che il regolamento possa solo disciplinare i predetti requisiti – il Reg. Reg. 4/2017 non potrebbe introdurre nuovi requisiti per l'accesso al SAP non contemplati dalla legge e in contrapposizione con la stessa.

L'erronea applicazione della normativa da parte dell'Amministrazione, nel caso di specie l'art. 7 c. 1 lett. h) del regolamento Regionale n. 4/2017, è in contrasto con quanto disposto dall'art. 22 della L.R. n. 16/2016 che nelle ipotesi di decadenza si limita a disporre lo sbarramento all'assegnazione per soli cinque anni e non a tempo indeterminato.

La fonte secondaria di natura regolamentare, così come interpretata dall'Amministrazione, è pertanto in contrasto con quella primaria, gerarchicamente sovra ordinata.

Nel caso di specie il provvedimento impugnato ha illegittimamente dato applicazione a un'erronea interpretazione della normativa secondaria, disattendendo quella primaria che in ipotesi di decadenza e risoluzione del contratto di locazione prevede un termine di cinque anni per potere accedere agli alloggi SAP.

Una siffatta interpretazione è altresì in contraddizione con quanto stabilito dall'art. 7 dello stesso Reg. Reg. n. 4/2017 che nelle ipotesi di decadenza e risoluzione del contratto, nonché per gravi inadempimenti nonché ancora in seguito a occupazione abusiva di alloggi, stabilisce un termine (cinque anni) trascorso il quale la domanda diviene ammissibile.

In secondo luogo si osserva.

La L.R. n. 16/2016 e il Reg. Reg. n. 4/2017 valorizzano in più parti il bene primario del diritto alla salute, assumendo l'integrità psico - fisica sia come fattore preferenziale per l'assegnazione, sia come parametro per l'attribuzione dell'indicatore della situazione reddituale. Lo stesso regolamento contempla, attribuendovi specifica rilevanza ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso, sia la situazione di disabilità, sia la presenza di barriere architettoniche.

Anche la giurisprudenza si è espressa più volte nel senso della rilevanza delle condizioni di salute in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

I rilievi suindicati avrebbero dovuto essere utilizzati come canoni ermeneutici per un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della norma regolamentare di cui il Comune ha fatto applicazione, passibile, altrimenti, di disapplicazione per contrasto con la Carta fondamentale oltre che con la legge.

Invero, come affermato dalla Corte Costituzionale, la salute è da riguardarsi come "un bene primario che assurge a diritto fondamentale della persona" ed il cui presidio attiene alla "generale e comune pretesa dell'individuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro, che non pongano a rischio questo suo bene essenziale"(Corte cost. 20 dicembre 1996, n. 399).

Nel caso di specie il coniuge della ricorrente, invalido civile al 100%, è affetto tra l'altro da

cardiopatìa, esiti di poliomelite, **gravi difficoltà motorie con obbligo di carrozzina**. Il figlio Ilyass, a sua volta, soffre di depressione con ansia, disturbo da attacchi di panico, disturbo di personalità borderline e sottoposto a “*plurime terapie psicofarmacologiche*” con “**intensificazione dei tentativi autolesivi ... culminanti in episodi di agitazione psicomotoria e tentata condotta di self-injuring** (all.ti 10 cit. e 11). La nuora è in stato di avanzata gravidanza.

Il nucleo familiare composto da sei persone (tra cui un minorenni, un malato psichico, una ragazza incinta e un disabile, invalido civile al 100%) abita in un monolocale con barriere architettoniche, **posto al terzo piano senza ascensore e privo di sanitari adeguati all'uso della carrozzina e sottoposto a sfratto (data dell'esecuzione fissata all 12/09/2023 (all. cit.))**.

Le condizioni di emergenza sanitaria, sociale, abitativa ed economica integrano una situazione di gravità e di urgenza tali che, pur mantenendo inalterato il potere discrezionale dell'Amministrazione nel valutare la domanda diretta ad ottenere un alloggio, implicano che detta discrezionalità sia esercitata valutando tali condizioni e offrendo un'interpretazione del regolamento che implichi una concreta contemperazione degli interessi coinvolti.

L'art. 7 come 1 lett. h) richiamato nel provvedimento impugnato, avrebbe dovuto essere interpretato in sintonia con il fondamento assistenziale e di protezione sociale proprio degli alloggi SAP.

Nel caso di specie è mancata totalmente da parte dell'Amministrazione una valutazione delle gravi condizioni del nucleo familiare limitandosi il Comune di Milano a un'astratta applicazione letterale della disposizione regolamentare senza tenere conto di quanto disposto dalla legge, dal regolamento, dai principi generali espressi dalla normativa e dalla stessa Corte Costituzionale.

In presenza di gravi condizioni sociali e sanitarie, come quelle di specie, era necessaria una valutazione in ordine alla effettiva sussistenza di responsabilità per cessione dell'alloggio, previa un'attività istruttoria in contraddittorio con l'interessato ciò anche al fine di acquisire fatti rilevanti e ottenere una piena ed effettiva istruttoria.

Tale forma di partecipazione, avrebbe dovuto essere attuata nel caso di specie anche alla luce delle particolari condizioni del nucleo familiare che l'Amministrazione precedente avrebbe dovuto valutare alla luce dell'ordinamento giuridico complessivamente considerato, contrassegnato da un ampio e crescente riconoscimento, a vari livelli, dei diritti sociali dell'individuo.

L'Amministrazione, nel fare applicazione dell'art. 7 lett. h) del Regolamento avrebbe dovuto valutare le condizioni personali della ricorrente, e sul presupposto della valenza gravemente sanzionatoria del provvedimento impugnato (che preclude per sempre l'assegnazione di qualunque alloggio), avrebbe dovuto interpretare la norma regolamentare in chiave teleologica e sistematica, escludendo che ricorra la grave sanzione che preclude per sempre l'accesso agli alloggi nei casi in cui la contestata condotta di cessione a terzi sia stata posta in assenza di colpa e consapevolezza.

Il provvedimento impugnato, pertanto, è illegittimo per difetto di istruttoria, non risultando dagli atti di causa che l'Amministrazione precedente abbia valutato le condizioni personali di bisogno della ricorrente e l'assenza di cause di esclusione della responsabilità in ordine alla contestata cessione dell'alloggio.

L'art. 7 comma 1 lett. h) del Regolamento non può essere inteso nel senso di escludere – per sempre – in capo a chi sia destinatario di un decreto di decadenza per cessione dell'alloggio emesso 20 anni prima, qualsivoglia elemento di carattere soggettivo, quanto meno nella forma

della consapevolezza e volontarietà della condotta.

Nel caso di specie, allorchè si verificava l'occupazione dell'alloggio da parte di terzi – qualificata dall'Amministrazione come cessione dell'alloggio – il Sig. Nqairi si trovava in Marocco per gravi motivi di salute con la conseguenza che la “cessione a terzi”, come qualificata dall'Amministrazione, non può essere imputata a una condotta volontaria del Sig. Nqairi e ancor meno alla ricorrente che giungeva in Italia ben tredici anni dopo l'emanazione del decreto di decadenza.

L'art. 22 lett. h) del Regolamento, così come interpretato e applicato dal Comune di Milano si pone in contrasto assoluto ed irriducibile con le finalità proprie degli alloggi SAP, che vincolano l'accesso all'effettivo stato di bisogno del nucleo familiare richiedente. E negare l'accesso – per sempre – a coloro che sono stati destinatari di un provvedimento di decadenza oltre venti anni fa, indipendentemente dallo stato di disagio in cui nell'attualità versano e da una verifica sulla concreta responsabilità, introduce uno sbarramento del tutto estraneo alle finalità proprie del SAP.

L'esclusione della ricorrente, così come è formulata, è del tutto irragionevole atteso che condanna il nucleo familiare ad una perpetua “irregolarità” abitativa senza possibilità né nell'attualità né in un futuro prossimo e neppure lontano, di poter vedere riconosciuto il proprio disagio così come caratterizzato dalla disciplina SAP ai fini di una “regolare” assegnazione. Il che non solo è contrario a qualsiasi principio di civiltà giuridica, non solo è contrario ai principi fondamentali in materia SAP, bensì è persino del tutto inefficace quali che siano le finalità sottese.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Quanto al fumus si richiamano le censure formulate in diritto.

Quanto al periculum in mora si osserva.

Il nucleo familiare è composto da sei persone: i coniugi tre figli – di cui un minore - e la nuora (all. 3) in stato di avanzata gravidanza (data presunta del parto al 17/08/20239 (all. 13).

Il Sig. Nqairi è affetto da “cardiopatia, esiti di poliomielite infantile associata a una grave scogliosi, **gravi difficoltà motorie agli arti inferiori con obbligo di carrozzina**. Ipertrofia e marcata ectasia delle arterie branchiali (particolarmente la sinistra), provocanti emottisi e trattate con embolizzazione percutanea” (all.ti 4 e 5). Egli è “**invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%** e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” (all. 6). A causa delle gravi condizioni di salute è sottoposto a continue visite mediche, ricoveri ospedalieri, accessi al Pronto Soccorso e terapie farmacologiche (all.ti 7 – 8). Il figlio Ilyass, a sua volta, è seguito dal Centro Psicosociale di zona 10 (all. 9) e dal Policlinico di Milano per “depressione con ansia, disturbo da attacchi di panico, disturbo di personalità borderline” e sottoposto a “**plurime terapie psicofarmacologiche**” (all. 10). Dal febbraio 2023 è in carico presso il Servizio di Psichiatria dell'Ospedale Ca' Granda di Milano con visite a frequenza settimanale (all. 10 cit.). Recentemente le sue condizioni di salute sono peggiorate con “**intensificazione dei tentativi autolesivi ... culminanti in episodi di agitazione psicomotoria e tentata condotta di self-injuring che hanno condotto il paziente a nuovo e breve ricovero nel giugno 2023** (all.ti 10 cit. e 11).

Il nucleo familiare abita da oltre sei anni in un monolocale con barriere architettoniche, posto al terzo piano senza ascensore e privo di sanitari adeguati all'uso della carrozzina).

In data 29/06/2023 è stato notificato l'avviso di soggio con esecuzione fissata al 12 settembre 2023 (all. 26).

In tale situazione di grave precarietà sanitaria, sociale, economica e abitativa la ricorrente, in

data 22/12/2022, partecipava all'Avviso n. 6060 – Piano 2022, per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Milano e dell'Aler. Veniva cancellata dalla graduatoria poiché il coniuge, nel 2004, è stato destinatario di un provvedimento di decadenza dell'alloggio mentre si trovava ricoverato in Marocco per gravi peggioramento delle condizioni di salute (all.ti cit.ti).

La condizione abitativa del nucleo familiare, oltre ad essere precaria, è incompatibile con le condizioni di salute dei membri: invalidità civile e impossibilità di deambulare del coniuge, terapie psichiatriche del figlio maggiore, presenza di un minorenni, stato di gravidanza della nuora, barriere architettoniche, sfratto esecutivo.

La cancellazione dalla graduatoria che non tiene conto di tali condizioni e il conseguente diniego di assegnazione alloggio per un tempo infinito, espone il nucleo familiare della ricorrente – che versa da anni in una situazione di evidente disagio sanitario, umano e sociale nonché di “accertata” emergenza abitativa - a gravissimi ed ulteriori irreparabili pregiudizi per la salute di tutti i membri.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, rappresentato e difeso dallo scrivente difensore,

chiede

che il Tribunale Amministrativo per la Lombardia – Milano voglia
in via cautelare

sospendere il provvedimento impugnato, con ogni opportuna statuizione;

nel merito

annullare il provvedimento impugnato perché illegittimo, nonché tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi, assumendo i provvedimenti opportuni ad assicurare gli effetti dell'annullamento del provvedimento impugnato.

Spese e competenze rifuse.

La difesa chiede di essere sentita in Camera di Consiglio.

Si producono i documenti indicati nonché il Reg. Reg. n.4/2017.

Ai sensi dell'art. 9 L. 488/99 e succ. mod. si dichiara che trattasi di procedimento in materia di servizi abitativi pubblici di valore indeterminato e che la ricorrente ha formulato domanda di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.

Milano, 13 luglio 2023

Avv. Tiziana Perlini

PROCURA

Io sottoscritta Arroub Rabia nata in Marocco (EE) il 30/08/1971, residente in Milano, via Arquà n. 13, C.F.: RRBRBA71M70Z330S

nomina

quale difensore e procuratore speciale, nel giudizio avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento PG 0258818 del 09/05/2023, notificato con raccomandata alla Sig.ra Arrouba Rabia in data 16/05/2023, emesso dal Comune di Milano – Direzione Casa – Area Assegnazione Alloggi ERP, con cui veniva disposta la cancellazione ai sensi dell'art. 15 del R.R. n. 4/2017 dalle graduatorie per l'assegnazione di alloggi – Domanda di partecipazione all'Avviso n. 6060 – piano 2022, nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, l'Avv. Tiziana Perlini del Foro di Milano (c.f.: PRLTZN71E61F704N; PEC: tiziana.perlini@milano.pecavvocati.it, presso il cui studio in Milano – via Policarpo Petrocchi n. 6 – elegge domicilio conferendo alla stessa ogni e più ampia facoltà di legge ivi compresa

quella di presentare e sottoscrivere istanze, memorie, motivi aggiunti, formulare domanda di ottemperanza, conciliare, farsi sostituire, rinunciare agli atti e/o chiamare in causa terzi.

Conferisce al nominato difensore ogni facoltà connessa al mandato difensivo e per tutti i necessari adempimenti, compresa quella di farsi sostituire alle udienze da altri avvocati ratificandone sin d'ora l'operato.

Autorizzo il nominato avvocato, espressamente ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e succ. mod. ad utilizzare i dati personali riferiti per la difesa dei suoi diritti, a organizzarli in modo che gli stessi risultino correlati all'incarico conferito ed al perseguimento delle finalità di cui al mandato, a comunicare a colleghi i dati con l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli esclusivamente nei limiti strettamente pertinenti all'incarico conferito.

Dichiara altresì di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del D.Lgs n. 80/2010 e succ. mod. della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei connessi benefici fiscali, previsti dagli art. 17 e 20 del citato decreto.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18 comma 5, del D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Milano, 1 luglio 2023

Arroub Rabia

E' autografa la firma

Avv. Tiziana Perlini

** * **

L'Ordinanza Collegiale.

Il ricorso veniva notificato al Comune di Milano, all'ALER, nonché al controinteressato Diaz Gaitane Evelyn Carolina ma questa ultima notifica non veniva perfezionata. Veniva poi depositato insieme alla procura allegata e ai documenti indicati ed assumeva il numero di **R.G. 1448/2023** ed assegnato alla sezione IV del TAR Lombardia – Milano.

A seguito dell'udienza in data 13.09.2023 il TAR – Sezione IV - con l'Ordinanza Collegiale n. 850/2023 ha ritenuto e disposto, in particolare, quanto segue:

(...) sussistano i presupposti per disporre la remissione in termini della ricorrente per la corretta instaurazione del contraddittorio;

è, comunque, necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria dell'avviso n. 6060 – Piano 2022, i quali potrebbero essere danneggiati in caso di accoglimento del ricorso; sussistono i presupposti di cui agli artt. 49 c. 3 e 41 comma 4 cod.proc.amm. per autorizzare la notificazione per pubblici proclami del ricorso stante l'elevato numero di controinteressati; La notificazione per pubblici proclami del ricorso in epigrafe dovrà avvenire con le seguenti modalità: A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Comune di Milano dal quale risulti: 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2) il nome e cognome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata; 3) gli estremi del provvedimento impugnato e un sunto dei motivi di ricorso; 4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nella graduatoria dell'Avviso n. 6060 – Piano 2022; 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; 6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; B) il Comune di Milano è tenuto, sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dei dati innanzi indicati e a non

rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso di cui alla precedente lett. A); Ritenuto che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni dall'adempimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) - ordina l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini indicati in motivazione;- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 febbraio 2024; Compensa le spese della presente fase cautelare.

* * *

Richiesta pubblicazione sul sito internet

Tutto ciò premesso, il presente atto di integrazione del contraddittorio, contenente l'integrale ricorso introduttivo, viene notificato, in conformità a quanto stabilito dall'Ordinanza Collegiale sopra richiamata, per pubblici proclami e parte ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, al fine di integrare il contraddittorio

C H I E D E

al Comune di Milano – in persona del legale rappresentante pro tempore - di procedere alla pubblicazione sul sito Internet del Comune di Milano del presente atto di integrazione del contraddittorio e della copia dell'Ordinanza sopra richiamata e di voler comunicare al difensore della ricorrente la data dell'avvenuta pubblicazione.

Milano, 18 settembre 2023

Avv. Tiziana Perlini